



Edizione di martedì 7 marzo 2017

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Milleproroghe: norme fiscali “adeguate” alle novità del bilancio](#)

di Raffaele Pellino

IVA

[Compensazione del credito Iva da dichiarazione già dal prossimo 16 marzo](#)

di Alessandro Bonuzzi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[I profili penali tributari della stabile organizzazione occulta](#)

di Marco Bargagli

DICHIARAZIONI

[Detrazione per canoni di leasing nel modello 730/2017 – 1° parte](#)

di Luca Mambrin

LAVORO E PREVIDENZA

[L'inquadramento degli esodati dallo sport](#)

di Guido Martinelli

REDDITO IMPRESA E IRAP

Milleproroghe: norme fiscali “adeguate” alle novità del bilancio

di Raffaele Pellino

Tra le novità previste dal decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016), in materia di coordinamento tra regole fiscali e novità in materia di bilancio d'esercizio, vi è l'introduzione, a partire dal 2016, del **principio di derivazione “rafforzata”** del reddito imponibile **per le imprese che redigono il bilancio in base agli OIC, ad eccezione delle micro-imprese.** In particolare, con l'[articolo 13-bis](#) vengono estese le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti IAS-*adopter* anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali. Sono escluse dal principio di “derivazione rafforzata” le sole microimprese di cui all'[articolo 2435-ter del cod. civ.](#), in virtù delle semplificazioni ad esse riservate.

Specifiche modifiche hanno, quindi, interessato alcuni articoli del Tuir quale effetto del coordinamento appunto con le nuove disposizioni civilistiche in materia di bilancio. Inoltre, al fine di agevolare la “*prima applicazione*” delle suddette novità è **prorogato al 16/10/2017** (il 15/10 cade di domenica) **il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al 2016.**

Determinazione del reddito

Come noto, l'articolo 83 del Tuir regola la determinazione del reddito d'impresa, per i soggetti non-IAS, secondo il principio di “**derivazione**”: il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle rispettive disposizioni tributarie.

Di recente il legislatore, intervenendo sul punto con l'[articolo 13-bis del D.L. 244/2016](#), ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall'OIC, ad eccezione delle micro-imprese.

In particolare, con la modifica dell'[articolo 83, comma 1 del Tuir](#), viene introdotto un principio di “**derivazione rafforzata**”, già operante per i soggetti IAS, che prevede il riconoscimento, per i soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all'[articolo 2435-ter del cod. civ.](#), dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio contenuti nei nuovi principi contabili OIC. A tal fine sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali ([articolo 1, comma 59](#)

[della L. 244/2007 e articolo 4, comma 7-quater del D.Lgs.38/2005\).](#)

Si consente a tali soggetti – precisa la scheda di lettura al D.L. 244/2016 – “**il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale** ... ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall'articolo 3 del predetto DM 48/2009) al fine di garantire l'applicazione di istituti fiscali quali l'esenzione delle plusvalenze e l'esclusione dei dividendi ...”.

Coerentemente con le modifiche apportate, viene prorogato di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap relative al 2016 che, quindi, slitta al **16/10/2017** (il 15/10 cade di domenica); tale differimento è stato predisposto “al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento ...”.

Modifiche di coordinamento al Tuir

Le principali novità hanno riguardato le seguenti **modifiche di coordinamento con il Tuir**:

- ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo) in materia di interessi passivi, sono esclusi i **componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da operazioni di trasferimento di azienda o rami d'azienda**; l'irrilevanza dei citati componenti è stata disposta anche ai fini Irap, con la modifica dell'[articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 446/1997](#);
- si introduce un **unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi** di cui all'[articolo 108, del Tuir](#), costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza; inoltre, il nuovo comma 3 dispone che “le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto”;
- si consente il **rispetto del principio di “previa imputazione a conto economico”** anche a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale (modifica dell'[articolo 109, comma 4 del Tuir](#));
- si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a **tassi di cambio “alternativi”** rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità;
- viene disciplinato il **trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati**, a seguito delle nuove regole di contabilizzazione che comporta l'iscrizione degli stessi al valore di *fair value*.

Inoltre, si fa presente che, secondo il [comma 4](#) dell'[articolo 13-bis del D.L. 244/2016](#), il riferimento alle norme fiscali vigenti per i **componenti positivi o negativi** di cui alle lett. A) e B)

dell'[articolo 2425 del cod. civ.](#) va inteso al netto dei componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

Decorrenza

Le suddette novità decorrono, anche ai fini Irap, **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015, quindi, per le imprese solari dal 2016**. Continuano, invece, ad essere assoggettati alla disciplina previgente **"gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015"**. È previsto poi un **"regime transitorio"** per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

Disciplina transitoria

All'[articolo 13-bis, comma 7, del D.L. 244/2016](#) è prevista una **disciplina transitoria che garantisce**, ai fini fiscali (anche Irap), la **"cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC"**; nello specifico, viene stabilito che:

1. le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del Tuir **sono applicabili anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio**;
2. i componenti imputati **direttamente a patrimonio netto** concorrono alla formazione della **base imponibile Irap** se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'[articolo 2425 del cod. civ.](#) rilevanti ai fini Irap;
3. **il ripristino e l'eliminazione**, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, **di costi già imputati a conto economico** di precedenti esercizi e di **costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito** né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
4. **l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento**, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del Tuir, **non rileva ai fini della determinazione del reddito**; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;
5. le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini Irap.

Il [comma 10 dell'articolo 13-bis](#) autorizza il MEF ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali. Viene, poi, demandato ad un **apposito**

provvedimento, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione ossia **entro il prossimo 30/04/2017**, la revisione delle disposizioni dei decreti n. 48/2009 e 8/06/2011 contenenti le disposizioni di coordinamento fiscale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché del [decreto 14/03/2012](#) contenente la disciplina dell'ACE.

Seminario di specializzazione

LE REGOLE OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016 E LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Compensazione del credito Iva da dichiarazione già dal prossimo 16 marzo

di Alessandro Bonuzzi

La **compensazione orizzontale** in F24 del **credito Iva annuale** per importi **superiori a 5.000** euro potrà avvenire già a partire dal **prossimo 16 marzo**, anche nel caso in cui la dichiarazione Iva sia stata presentata successivamente allo scorso 28 febbraio, ma comunque entro il 3 marzo.

Lo precisato l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n. 26/E](#) di ieri.

Si ricorda che con un comunicato stampa del 1° marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha avvisato che, a causa di temporanei rallentamenti nelle reti di trasmissione delle dichiarazioni registrati il 28 febbraio 2017, sono eccezionalmente **considerate tempestive** le **dichiarazioni Iva 2017** (relative all'anno d'imposta 2016) pervenute entro il **3 marzo 2017**.

Fin dal giorno successivo alla pubblicazione del documento informativo, erano emersi **dubbi** circa la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali **ancorati** al "**termine di presentazione**" della dichiarazione Iva annuale.

La risoluzione di ieri interviene proprio per dirimere eventuali incertezze sulla questione, affermando che il **termine per la presentazione della dichiarazione non è stato prorogato**.

In tal senso, viene precisato che è stato solo consentito di **inoltrare** la dichiarazione entro il 3 marzo 2017 a quei soggetti che per **problematiche di rallentamento nel canale di trasmissione non sono riusciti ad inviarla all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio**.

Ne deriva che "*tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al "termine di presentazione" del modello di dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017*".

Pertanto, ad esempio, i **90 giorni** validi per presentare la cosiddetta dichiarazione **tardiva** vanno conteggiati dal **1 marzo** scorso (giorno successivo al 28 febbraio) e non, invece, dal successivo 4 marzo.

Diversamente, atteso che non rappresenta una "*scadenza successiva al 28 febbraio 2017*", il **termine per presentare la dichiarazione correttiva nei termini deve essere individuato nello scorso 3 marzo**.

L'aspetto positivo del chiarimento del Fisco riguarda, come evidenziato in apertura, la **compensazione del credito Iva**. È infatti possibile compensare orizzontalmente il credito Iva annuale nel **modello F24**, per **importi superiori a euro 5.000 annui, già a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017**, anche se la dichiarazione annuale è stata presentata dopo il 28 febbraio ma **entro il 3 marzo 2017**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I profili penali tributari della stabile organizzazione occulta

di Marco Bargagli

La **stabile organizzazione** viene definita come una **sede fissa di affari** tramite la quale un'impresa **non residente** esercita **un'attività economica sul territorio dello Stato**, ponendo in essere **atti rilevanti** ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**imposta sul valore aggiunto**.

Ai fini Iva, l'[articolo 11 del Regolamento UE 282/2011 del 15 marzo 2011](#) definisce la stabile come una **qualsiasi organizzazione** caratterizzata da un **grado sufficiente di permanenza** ed **una struttura idonea** in termini di **mezzi umani e tecnici** atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le **esigenze proprie di detta organizzazione**.

A livello internazionale l'articolo 5, paragrafo 1, del modello di convenzione Ocse prevede che la stabile organizzazione rappresenta una **sede fissa di affari** per mezzo della quale l'impresa **esercita in tutto o in parte la sua attività** in un determinato territorio.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della convenzione internazionale se l'impresa di uno Stato contraente **svolge la propria attività** nell'altro Stato contraente per **mezzo di una stabile organizzazione** ivi situata, **gli utili** da essa conseguiti sono imponibili, **oltre che nello Stato di residenza**, anche nello **Stato della fonte** ma **unicamente nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione stessa**.

A livello domestico, in linea con le **indicazioni fornite dall'Ocse**, la stabile organizzazione viene definita come una **sede fissa di affari** per mezzo della quale l'impresa non residente **esercita in tutto o in parte** la sua attività **nel territorio dello Stato Italiano** ([articolo 162 del Tuir](#)).

Ciò posto, prima di analizzare nel dettaglio la **rilevanza penale della stabile organizzazione occulta** di un soggetto non residente sul territorio dello Stato, occorre affrontare **il tema della "soggettività passiva"** della stabile organizzazione, dal quale derivano **differenti profili sanzionatori**.

Sulla base di un consolidato orientamento, la giurisprudenza ha confermato la **non soggettività passiva tributaria** della stabile organizzazione.

Su tutti si richiama il **noto caso "Philip Morris"**, ove la suprema Corte (Sezione tributaria, sentenza n. 7682 del 25 maggio 2002) ha affermato che i **soggetti passivi tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi** erano le società del gruppo Philip Morris estere e **non la società residente riqualificata stabile organizzazione plurima**.

In merito, il giudice tributario **ha condiviso** la procedura adottata dall'Amministrazione finanziaria che si era concretizzata nella notifica degli **avvisi di accertamento** nei confronti dei vari **soggetti non residenti** che avevano **operato sul territorio dello Stato**, quali soggetti **completamente sconosciuti al Fisco**, tramite “**plurime stabili organizzazioni**”.

In buona sostanza la **stabile organizzazione occulta**, sprovvista del **codice fiscale e della partita Iva**, avrebbe operato in Italia come “**evasore totale**”, non presentando la prescritta **dichiarazione dei redditi**.

Tale prevalente **approccio ermeneutico** è stato sconfessato dalla stessa Corte di Cassazione ([sentenza n. 16106 del 22 luglio 2011](#)), nella quale il giudice di legittimità ha individuato, a carico della stabile organizzazione, una “**soggettività fiscale di diritto interno**”.

Nello specifico, la **stabile organizzazione occulta** costituirebbe un autonomo **centro di imputazione fiscale** (sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi) dotato di una **propria soggettività tributaria**, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può **legittimamente emettere avviso di accertamento** nei confronti della **società residente in Italia**, dove si “annida” la **stabile organizzazione occulta**.

Delineati nei tratti essenziali i due **contrapposti orientamenti**, si ritiene che l'individuazione della stabile organizzazione sul territorio dello Stato **determini, ai fini penali**, l'ipotesi delittuosa di cui all'[articolo 5 del D.Lgs. 74/2000](#) (**rubricato omessa dichiarazione**), a mente del quale è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque, **al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta**, essendovi obbligato, **una delle dichiarazioni relative a dette imposte**, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad **euro cinquantamila**.

Di contro, aderendo alla tesi espressa dalla Suprema [Corte di Cassazione nella sentenza n. 16106/2011](#), sarebbe contestata alla società residente in Italia, **riqualificata stabile organizzazione**, l'ipotesi delittuosa prevista dall'[articolo 4 del D.Lgs. 74/2000](#) (**rubricato dichiarazione infedele**), che prevede e sanziona il soggetto che, **al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte **elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo** ossia **elementi passivi inesistenti**, quando, **congiuntamente**:

- **l'imposta evasa** è superiore, con riferimento a **taluna delle singole imposte**, ad **euro centocinquantamila**;
- **l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione**, anche mediante indicazione di **elementi passivi inesistenti**, è superiore al **dieci per cento** dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a **euro tre milioni**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Detrazione per canoni di leasing nel modello 730/2017 – 1° parte

di Luca Mambrin

Tra le **novità** contenute nella legge di Stabilità 2016 in materia di Irpef troviamo la **nuova detrazione del 19%** sull'importo dei **canoni di leasing pagati** per l'acquisto di **unità immobiliari da destinare ad abitazione principale**.

La detrazione riguarda in particolare **i canoni ed i relativi oneri accessori** derivanti da contratti **di locazione finanziaria** su **unità immobiliari**, anche da **costruire**, da **adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna**, sostenuti da contribuenti con un **reddito complessivo non superiore ad euro 55.000** all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che **non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa**.

In particolare i commi da [82](#) a [84 della Legge 208/2015](#) hanno inserito nell'ambito dell'[articolo 15, comma 1, del Tuir](#) le nuove [lett. i-sexies.1\) e i-sexies.2\)](#) le quali prevedono che:

- **i canoni ed i relativi oneri accessori**, per un importo non superiore ad **euro 8.000**, e il **costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale**, per un importo non superiore ad **euro 20.000** derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna possono beneficiare **della detrazione Irpef del 19%** se sostenute da contribuenti con **un'età inferiore a 35 anni** e un reddito complessivo **non superiore ad euro 55.000** all'atto della stipula del contratto;
- i medesimi limiti di spesa sono **ridotti al 50%** se il **soggetto invece ha un'età pari o superiore a 35 anni**.

Come detto la detrazione spetta nella misura del **19%**, ed alle **medesime condizioni** previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui alla [lett. b\) dell'articolo 15 del Tuir](#).

Per poter beneficiare dell'agevolazione in esame deve trattarsi dunque di un'unità immobiliare già **esistente** o **da costruire da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna**: come precisato nel documento emanato dal **Consiglio Nazionale del Notariato** in data **29 gennaio 2016** (n. **4-2016/T**) per **"abitazione principale"** si deve fare riferimento alla medesima nozione utilizzata nell'ambito del Tuir, e più precisamente a quella risultante dalla lett. b) del medesimo [articolo 15, comma 1](#), nonché dall'[articolo 10, comma 3-bis, D.P.R. 917/1986](#); pertanto, «*per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede ... o i suoi familiari dimorano abitualmente*».

Non sono rilevanti invece specifici requisiti costruttivi o le **risultanze catastali**: sarà possibile usufruire della detrazione in esame anche se l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria è accatastato nelle categorie A1, A8 e A9.

In merito ai **requisiti degli acquirenti** alcuni chiarimenti sono stati forniti nella [circolare AdE 27/E/2016](#) nella quale è stato precisato che il **requisito anagrafico**, come quello **reddituale**, **rilevano solo al momento della stipula del contratto**.

Sul **requisito reddituale** infatti l'Agenzia ha chiarito che tale condizione (limite di euro 55.000 di reddito complessivo) “*non è richiesta per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria e, pertanto, l'agevolazione può essere fruita anche se nel corso di vigenza del contratto il conduttore risulti titolare di un maggior reddito*”. Ai fini della verifica reddituale deve essere assunto il reddito complessivo come definito ai sensi dell'[articolo 8 del Tuir](#).

Sul **requisito anagrafico** l'Agenzia ha ribadito che il dettato normativo prevede che **l'importo massimo** su cui calcolare la detrazione in parola è diverso in relazione all'età. In particolare:

- per i giovani che alla data di stipula del contratto **non hanno compiuto i 35 anni**, la detrazione è riconosciuta su un importo **massimo di canoni e oneri accessori** che **annualmente non può eccedere 8.000 euro** e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell'immobile di 20.000 euro;
- per i soggetti che compiono **35 anni** alla data di stipula del contratto o di **età superiore ai 35 anni**, le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della **metà degli importi** sopraindicati e, dunque, **4.000 euro per i canoni e oneri accessori e 10.000 euro per il prezzo di riscatto**.

In merito poi agli importi che possono essere portati in detrazione la [circolare AdE 27/E/2016](#) ha chiarito che l'agevolazione è riconosciuta sui “**canoni e i relativi oneri accessori**” pattuiti nel contratto di *leasing* abitativo (compresi quindi i **costi di stipula del contratto di leasing**) ed è subordinata **all'effettivo pagamento** degli stessi da parte dell'utilizzatore, che deve essere attestato dall'ente concedente. Con riferimento invece agli oneri accessori viene precisato che **non sono detraibili**:

- gli oneri sostenuti per l'eventuale stipula **di contratti di assicurazione sugli immobili**;
- gli **eventuali costi di intermediazione** sostenuti dalla parte concedente il finanziamento, per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

Per quanto riguarda la **durata dell'agevolazione**, il [comma 84 della Legge 208/2015](#) stabilisce che le previsioni relative alle detrazioni in esame trovano applicazione **dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020**. Come precisato anche nel citato documento (n. 4-2016/T) del Notariato, tale limitazione temporale deve intendersi riferita ai contratti di locazione finanziaria stipulati **entro la suddetta data**, a prescindere dalla circostanza che la durata del *leasing* si protragga oltre il 31 dicembre 2020. Quindi la stipula del contratto di locazione

finanziaria entro il **31 dicembre 2020** comporta il diritto del contribuente alla detrazione Irpef per i relativi oneri anche se sostenuti nei periodi di imposta successivi a tale data.

Nel prossimo contributo verranno esaminate le condizioni di detraibilità, le modalità di compilazione del nuovo rigo E14 e i casi di compilazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento
IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

LAVORO E PREVIDENZA

L'inquadramento degli esodati dallo sport

di Guido Martinelli

Con le **delibere del Consiglio Nazionale del Coni, la n. 1566** del 20 dicembre 2016, avente ad oggetto il “*Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Elenco discipline sportive ammissibili*”, e la successiva delibera integrativa e correttiva della precedente, la **n. 1568** del 14 febbraio 2017, il Coni ha individuato 384 discipline sportive che, ad oggi, possono validamente ritenersi “**attività sportive dilettantistiche riconosciute**”.

Se, sotto un certo aspetto, come abbiamo già avuto modo di esprimere (“[Considerazioni sul registro Coni e sugli statuti delle SSD](#)” e “[Discipline legittimanti l'iscrizione nel Registro Nazionale delle ASD](#)”), il tenore di queste delibere ha messo un po’ d’ordine su quali siano i confini delle attività sportive riconosciute, **le conseguenze** legate al corretto inquadramento degli operatori sotto il profilo lavoristico incrementa **i margini di incertezza**, quasi come un *puzzle*, al quale, come è stato dichiarato in un recente convegno, manca sempre qualche tessera per poter essere completato.

Ci riferiamo, in particolare, alle **prestazioni attinenti discipline non più ricomprese nell’elenco Coni**.

In questo caso **non potremmo più far rientrare l’attività svolta nell’ambito della “normativa speciale” volta a “favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico”** (vedi [ispettorato nazionale del lavoro circolare 1/16 del 01.12.2016](#)). Ciò per l’assenza dei due presupposti indicati dalla citata circolare per l’applicazione della disciplina dei c.d. compensi sportivi (*ex articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir:*

1. “che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
2. che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni”.

Qui ci potremmo trovare di fronte a due situazioni diverse. La prima è quella in cui il **sodalizio svolge esclusivamente attività non più riconosciuta come sportiva**.

In tal caso, a far data dalla conclusione del corrente esercizio sociale, alle prestazioni svolte **trova applicazione il primo comma dell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2015** che, rubricando “*collaborazioni organizzate dal committente*” testualmente riporta che: “*si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni*

di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”.

L'altra ipotesi, probabilmente più diffusa, è invece quella del **sodalizio che mantiene la sua natura sportiva dilettantistica in virtù della pratica di discipline riconosciute, ma che indice e organizza anche attività non ricomprese nell'elenco della delibera Coni** dello scorso 14 febbraio.

In tal caso, anche per loro, scatta la **presunzione** dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato in presenza di attività etero coordinata sopra descritta?

Si ricorda che il secondo comma del citato [articolo 2 del D.Lgs. 81/2015 alla lettera d\)](#) esclude l'applicabilità di detta presunzione: “alle collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289”.

Ritenuto che tale norma debba essere correttamente letta come riferita alle collaborazioni “rese ai fini istituzionali” in favore di società e associazioni sportive di cui all'articolo 90 L. 289/2002, non vi è dubbio che una **società** ad esempio di **ginnastica artistica** (e come tale e con dette finalità qualificata correttamente come sportiva dilettantistica) che abbia tra i propri fini istituzionali “anche” la pratica dello *yoga* (disciplina ad oggi non rientrante tra quelle riconosciute) **possa**, a questo punto, legittimamente **inquadrare il proprio istruttore di tale disciplina come collaboratore coordinato e continuativo**, ovviamente sussistendone i presupposti, senza cadere nella presunzione della applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Il problema che ne deriva, però, è che questa conclusione potrebbe essere una vittoria di Pirro. Infatti **trattandosi comunque di istruttori di società e associazioni sportive dilettantistiche** ci si troverà di fronte, comunque, **all'obbligo di pagare i contributi alla gestione spettacolo ex ENPALS** che, come è noto, sono dello stesso ammontare di quelli previsti per il rapporto di lavoro subordinato.

Ci troveremo, pertanto, nella singolare situazione che **l'istruttore del corso di yoga indetto da una associazione culturale** (in quanto ha perso in virtù della delibera Coni i connotati di sportiva) **rischia l'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato ma pagherà i contributi alla gestione ordinaria; lo stesso istruttore per la medesima attività, anche se inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo, svolta in favore di una sportiva, li dovrà pagare alla gestione spettacolo.**

È meglio risparmiarsi ogni commento.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**2017: TUTTE LE NOVITÀ PER LE SOCIETÀ
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Bologna Milano Pesaro Roma Verona

►►